

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

CVI.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO 1963

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALDISIO

INDICE	PAG.	PAG.	
	PAG.		
Congedo:		DI NARDO 1326, 1327, 1329	
PRESIDENTE	1324	AMENDOLA PIETRO 1327	
Comunicazioni del Presidente:		RUSSO SPENA 1327	
PRESIDENTE	1324	RIPAMONTI 1327	
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		CECCHERINI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> 1329	
RIPAMONTI e ALESSANDRINI: Autorizzazione all'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione (I.N.F.I.R.) a concedere mutui agli enti di cui all'articolo 18 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431. (4536).	1324	Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
PRESIDENTE	1324, 1325	Autorizzazione di spesa per la concessione di contributi per la costruzione dei bacini di carenaggio di Livorno, La Spezia e Taranto e per la prosecuzione delle opere foranee del porto industriale di Ravenna. (<i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i>). (4596).	1330
ALESSANDRINI, <i>Relatore</i>	1324	PRESIDENTE	1330, 1331
AMENDOLA PIETRO	1324	BIAGIONI, <i>Relatore</i>	1330
CECCHERINI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	1325	CECCHERINI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	1331
Disegno e proposta di legge (Discussione e approvazione):		Proposte di legge (Discussione e approvazione):	
Modifica alla legge 25 aprile 1957, n. 309, per la costruzione del Palazzo di Giustizia di Napoli. (4576);		DE PASQUALE, DANTE ed altri, NANNUZZI e DE PASQUALE: Modifiche agli articoli 19 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, sulla cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico. (<i>Modificata dalla VII Commissione permanente del Senato</i>). (4124-4304-4338-B)	1332
RICCIO ed altri: Costruzione del Palazzo di Giustizia di Napoli. (4069)	1325	PRESIDENTE	1332
PRESIDENTE	1325, 1326, 1327, 1328, 1329	ALESSANDRINI, <i>Relatore</i>	1332
ALESSANDRINI, <i>Relatore</i>	1325, 1328, 1329	DE PASQUALE	1332
BOSCO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	1325, 1327, 1328, 1329		
BIAGGI FRANCANTONIO	1326		

	PAG.
DE PASQUALE ed altri, GERBINO e FRUNZIO: Norme interpretative ed aggiuntive alla legge 27 aprile 1962, n. 231, per la parte relativa al riscatto di alloggi delle ferrovie dello Stato. (Modificata dalla VII Commissione permanente del Senato). (4137-4357-B)	1333
PRESIDENTE	1333
BIAGIONI, <i>Relatore</i>	1333
DE PASQUALE.	1333
CAPPUGI, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i>	1333
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1334, 1335

La seduta comincia alle 9,30.

CIBOTTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Terragni.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Partecipa alla seduta, a sua richiesta e senza voto deliberativo, il deputato Russo Spena.

Il deputato Gerbino interviene, pure senza voto deliberativo, per la discussione della sua proposta di legge n. 4357, oggi all'ordine del giorno.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Ripamonti e Alessandrini: Autorizzazione all'Istituto Nazionale per il finanziamento della ricostruzione (I.N.F.I.R.) a concedere mutui agli Enti di cui all'articolo 18 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431 (4536).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Ripamonti e Alessandrini: Autorizzazione all'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione (I.N.F.I.R.) a concedere mutui agli Enti di cui all'articolo 18 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

Il Relatore, onorevole Alessandrini ha facoltà di illustrare la sua relazione.

ALESSANDRINI, *Relatore*. Nell'articolo unico della proposta di legge in esame, l'Isti-

tuto nazionale per il finanziamento della ricostruzione (I.N.F.I.R.) è autorizzato a concedere mutui anche per il finanziamento delle opere di competenza degli Enti di cui ai commi secondo e sesto del medesimo articolo 18 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, cioè per la riparazione o la ricostruzione di beni di province, comuni e altri enti pubblici, e ancora di beni ad uso di culto e di beneficenza, danneggiati o distrutti dal terremoto dell'agosto 1962.

L'I.N.F.I.R., a norma dell'articolo 10 della legge citata è autorizzato, con altri istituti di credito, a concedere, anche in deroga allo statuto, mutui ai privati proprietari, che a seguito dei danni subiti per il terremoto abbiano ottenuto il contributo dello Stato per la ricostruzione dei beni danneggiati o distrutti. La facoltà è prevista esclusivamente a vantaggio di privati cittadini.

Per accelerare, per quanto possibile, da parte degli Enti indicati all'articolo 18, l'opera di ricostruzione, la facoltà concessa all'I.N.F.I.R., di accordare mutui, viene estesa anche in favore degli Enti in questione, ampliando quanto è disposto al quarto comma dell'articolo 18. La proposta è quanto mai utile perché l'I.N.F.I.R. è particolarmente qualificato per effettuare operazioni del tipo di quelle previste dalla legge.

Pertanto il relatore rivolge un caldo appello alla Commissione perché voglia approvare il provvedimento nella certezza che lo stesso costituirà un mezzo efficace per rendere più sollecita la riparazione dei danni causati dal terremoto.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole relatore e dichiaro aperta la discussione.

AMENDOLA PIETRO. Il ricorso all'I.N.F.I.R. preclude la possibilità di avere rapporti anche con la Cassa depositi e prestiti?

ALESSANDRINI, *Relatore*. Nel provvedimento in esame si parla di pura e semplice estensione di possibilità, quindi non vi sono preclusioni di sorta.

AMENDOLA PIETRO. Le condizioni che ha fatto la Cassa depositi e prestiti sono vantaggiose.

ALESSANDRINI, *Relatore*. Con il provvedimento in discussione agli enti che possono esercitare il credito si aggiunge per taluni casi, anche l'I.N.F.I.R. Si aumentano di conseguenza le possibilità di scelta dell'ente mutuante con notevoli vantaggi anche se il tasso di interesse è leggermente più elevato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo, dopo l'ampia relazione dell'onorevole Alessandrini, non ha che da aggiungere questo, anche in armonia con quanto ha chiesto l'onorevole Amendola: ch  la Cassa Depositi e Prestiti   oberata di richieste di finanziamenti, mutui eccetera, specialmente per quello che riguarda il settore della ricostruzione e spesso rifiuta i finanziamenti; aprire questa valvola per la ricostruzione di stabili destinati ad abitazione   un favorire alcune categorie di cittadini che si trovano in queste condizioni.

PRESIDENTE. Trattandosi di articolo unico e non essendovi emendamenti, la proposta di legge Ripamonti e Alessandrini sar  votata direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifica della legge 25 aprile 1957, n. 309 per la costruzione del Palazzo di giustizia di Napoli (4576); e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Riccio ed altri: Costruzione del Palazzo di giustizia in Napoli (4069).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica della legge 25 aprile 1957, n. 309, per costruzione del Palazzo di giustizia di Napoli » e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Riccio, Barbi, Colasanto, Frunzio, Ferrara, Armato, Rubinacci, Russo Spina, Titomanlio Vittoria, Cortese Giuseppe, Napolitano Francesco, D'Ambrosio, Foschini, Romano Bartolomeo, Cortese Guido: « Costruzione del Palazzo di giustizia in Napoli ».

Il Relatore, onorevole Alessandrini ha facolt  di svolgere la sua relazione.

ALESSANDRINI, *Relatore*. Dovrei chiedere il rinvio della discussione del disegno di legge « Modifica della legge 25 aprile 1957, n. 309, per la costruzione del palazzo di giustizia di Napoli » e della proposta di legge Riccio ed altri: « Costruzione del palazzo di giustizia di Napoli », perch  lo stampato del disegno di legge contiene grossi errori. Per esempio all'articolo 2, primo comma, il punto c)   ripetuto due volte e manca il punto a) che riguarda l'acquisizione di aree di propriet  dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato. Non avendo potuto chiarire la portata degli errori, ritengo non sia opportuno discutere, tanto pi  che il disegno di legge   stato presentato solo 5 giorni or sono

e lo stampato   stato distribuito questa mattina.

Inoltre manca ancora il parere della Commissione Bilancio, che   vincolante.

PRESIDENTE. Dal momento che   presente a questa nostra seduta il Ministro della giustizia onorevole Bosco, mi rifaccio alla prima osservazione del Relatore e vorrei pregarlo di chiarire l'esatta portata del disegno di legge.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. La tipografia della Camera ha commesso un errore di stampa, omettendo il punto a) del primo comma, che nello stampato ripete la lettera c).

Il punto a), in effetti,   cos  formulato nel testo presentato dal Governo:

a) ad acquisire l'area di propriet  delle ferrovie dello Stato, facente parte del comprensorio predetto e gli edifici che sulla stessa insistono.

Alla lettera c), a sua volta, va soppressa la parola « privata », sicch  ha la seguente formulazione:

« c) ad acquistare anche mediante espropriazione per pubblica utilit , le aree di propriet  privata facenti parte del comprensorio predetto e gli edifici che sulle stesse insistono ».

Questi sono gli errori di stampa constatati in base al messaggio del disegno di legge.

PRESIDENTE. Chiarita l'esatta portata del disegno di legge, l'onorevole Alessandrini ha facolt  di svolgere la sua relazione.

Rimane stabilito che, comunque, alla votazione a scrutinio segreto si proceder  solo se e quando la V Commissione avr  espresso parere favorevole.

ALESSANDRINI, *Relatore*. Con la legge 25 aprile 1957, n. 309, vennero stanziati 10 miliardi per la costruzione degli edifici giudiziari di alcune citt : Roma, Napoli e Bari.

Della somma, una parte, e precisamente 2 miliardi, si stabil  dovesse servire all'ampliamento e riadattamento del palazzo di giustizia di Napoli.

Ripartito in quattro esercizi l'importo   oggi integralmente disponibile. A norma dell'articolo 36 della legge sulla contabilit  dello Stato e dell'articolo 273 del relativo regolamento i 2 miliardi sono accantonati fra i fondi residui. Con la somma posta a disposizione con la legge citata si doveva provvedere esclusivamente a lavori di ampliamento e di riadattamento dell'attuale palazzo Castel Capuano che ospita gli uffici giudiziari di Napoli. Da accertamenti effettuati dagli organi competenti risulta che una sistemazione dell'an-

tica costruzione di Castel Capuano non offrirebbe spazi necessari alle esigenze di un regolare svolgimento della Giustizia. La costruzione che attualmente ospita gli uffici giudiziari ha carattere monumentale e pertanto i lavori di ampliamento e riadattamento incontrerebbero ostacoli insormontabili costringendo la Giustizia a limitazioni di spazio pregiudizievoli al normale corso. Il problema non è nuovo; possiamo anzi dire che si riaffaccia periodicamente dall'unità d'Italia ad oggi!

Per risolvere radicalmente l'annoso problema si è reperita una area di circa 54.000 metri quadrati di superficie, in diversa e più idonea località, su cui costruire un complesso edilizio perfettamente rispondente alle esigenze della Giustizia.

Tale area è situata nelle vicinanze della stazione centrale e risulta di gradimento di tutte le autorità napoletane ed è in grado di accogliere senza ristrettezze gli Uffici giudiziari della città. Per la realizzazione dell'opera, però, non erano sufficienti i due miliardi a disposizione ed ecco allora la proposta di legge dell'onorevole Riccio, al quale deve essere riconosciuta la diligenza e la tempestività nel prospettare il problema. La proposta di legge Riccio ed altri è stata presentata il 4 agosto 1962 e conteneva la richiesta di elevare il contributo dello Stato per l'esecuzione dell'opera a lire 8 miliardi.

Il disegno di legge in esame presentato il 2 febbraio 1963 si compone di tre articoli: il primo modifica l'articolo 1 della legge 25 aprile 1957, n. 309, sostituendo alle parole « nonché all'ampliamento e riadattamento del palazzo di giustizia di Napoli » le altre « nonché alla costruzione, nel limite di sei miliardi di lire, del nuovo palazzo di giustizia di Napoli da realizzare sull'area delimitata da Corso Garibaldi, via Enrico Cosenz e Via SS. Cosma e Damiano »; l'articolo 2 fissa le modalità per l'acquisizione dell'area edificabile e le norme per gli espropri ed infine, l'articolo 3 le modalità per il reperimento dei fondi necessari.

A conclusione della breve relazione invito gli onorevoli commissari ad esprimere il loro voto favorevolmente al disegno di legge che assorbe la proposta di legge Riccio perché ritengo giusto che Napoli, dopo tanta paziente attesa debba essere posta sullo stesso piano delle altre grandi città con la realizzazione di un'opera pubblica tanto importante quale è quella del palazzo degli uffici giudiziari.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BIAGGI FRANCAANTONIO. In linea di principio non possiamo altro che essere favorevoli alla approvazione del disegno di legge sottoposto oggi al nostro esame, anche e soprattutto perché è auspicabile sia il primo di un movimento funzionale che porti al riordino degli Uffici di giustizia di tutta Italia. Vorrei, però, rivolgere preghiera al Ministro Bosco di informare la Commissione se vi sia o meno, allo studio un piano organico, tale che ci possa dare una visione generale di quanto il Governo intende fare per l'amministrazione della Giustizia.

PRESIDENTE. Vorrei rammentare all'onorevole Biaggi Francantonio che il Ministero ha già allo studio un piano organico.

DI NARDO. Noi diciamo di essere favorevoli all'approvazione di questo disegno di legge. Noi riteniamo giusto che finalmente, dopo secoli, si è venuti nella determinazione di voler costruire un nuovo edificio per la giustizia nella nostra Napoli.

Voler sistemare e ammodernare i locali di Castel Capuano sarebbe una spesa inutile, poiché, date le caratteristiche di questo palazzo, non avremmo potuto sistemarlo in modo tale da poterlo rendere funzionale nel suo complesso.

Esaminando attentamente il disegno di legge vedo che l'area dove dovrebbe sorgere il nuovo edificio, è di 54 mila metri quadrati. A mio parere, se vogliamo costruire un edificio idoneo e se vogliamo guardare in prospettiva tutta la sistemazione, un'area di 54 mila metri quadrati non può soddisfare alle esigenze, tenuto conto non soltanto della superficie che deve essere occupata dall'immobile, ma anche della necessità di creare tutto intorno alla nuova opera un grande spazio libero per aumentarne la funzionalità, a prescindere poi dall'opportunità di creare anche lì quella zona di verde per cui tanto ci battiamo nella costruzione dei rioni residenziali.

Per quanto riguarda la spesa di sei miliardi, non credo che questa somma sia tale da poter bastare, per cui non vorremmo trovarci nel 1964-65 o nel 1965-66 a dover riproporre una nuova legge per l'aumento dello stanziamento.

Dopo aver sentito il ministro in merito al preventivo generale, secondo cui probabilmente la spesa di sei miliardi può essere ritenuta bastevole, mi riservo di proporre un emendamento per l'aumento dei sei miliardi, appunto per evitare che fra qualche anno si debba votare una nuova legge per un nuovo finanziamento.

Per quanto riguarda il fatto di arrivare all'esercizio finanziario 1965-66, ritengo che l'opera debba iniziarsi al più presto possibile, non protraendola troppo negli anni.

Concludendo, vorrei raccomandare che, appena approvata la legge, il Ministero dei lavori pubblici dia immediato inizio a questa opera degna della città di Napoli.

AMENDOLA PIETRO. Quale deputato di Salerno, potrei cogliere l'occasione della votazione di questa legge per invocare il diritto di rappresaglia nei riguardi del ministro, il quale la settimana scorsa ci ha fatto bocciare la proposta della costruzione di un nuovo palazzo di giustizia a Salerno. Ma riconoscendo la necessità dell'opera che stiamo discutendo, rinuncio alla rappresaglia e dichiaro che anche il mio gruppo voterà a favore.

RUSSO SPENA. Mi associo a quanto hanno detto i colleghi che mi hanno preceduto, rilevando l'urgenza della soluzione di questo problema. Abbiamo detto nella relazione alla proposta di legge che è firmata dal gruppo dei deputati napoletani di ogni partito, che questo è un problema che è sorto fin dall'unità d'Italia. Fin da allora si cominciò a dire che gli uffici della giustizia in Napoli erano insufficienti. Da allora, la dilatazione degli affari e dei processi è stata tale, anche in rapporto all'aumento della popolazione, che veramente in Castel Capuano non ci si entra più.

Si è tentato in altri periodi di risolvere il problema con altri sistemi, ma un poco perché le cose napoletane devono andare per le lunghe, un poco per un concetto di attaccamento a questo tradizionale palazzo di giustizia napoletano in Castel Capuano, il problema finora non è stato risolto.

Ho preso la parola anche per dare atto al Ministro Bosco dell'energia con cui egli ha affrontato il problema. Si è abbandonato quel sentimento di attaccamento tradizionale a Castel Capuano e si è drasticamente trovata una soluzione che è veramente rispondente ai bisogni della città di Napoli. Si è scelta una zona di facile accesso, evitando che la marea di persone che frequentano il tribunale attraversi il centro della città, e si è trovata una zona ampia: 54 mila metri quadrati, dei quali settemila saranno occupati dai fabbricati, appaiono sufficienti.

Che poi si arrivi all'esercizio 1965-66, debbo dire che anche io desidererei che questo nuovo palazzo di giustizia sorga per incanto, con un colpo di bacchetta magica. Ma noi che sediamo in questa Commissione dei la-

vori pubblici, sappiamo benissimo che una opera di questa importanza non può essere portata a termine prima di tre anni.

DI NARDO. Potrebbe essere finita nel prossimo biennio.

RUSSO SPENA. Non vorrei dire altro, se non pregare la Commissione di varare questa legge per potere al più presto iniziare la realizzazione di questa opera necessaria per una più efficiente amministrazione della giustizia.

RIPAMONTI. Mi si consenta di affermare, soprattutto per coerenza con l'atteggiamento tenuto nella discussione di altri disegni di legge, che la Commissione si trova di fronte ad un provvedimento che non posso definire altro che settoriale. Riconosco che tenendo conto delle esigenze di Napoli i deputati proponenti hanno stimolato il Governo a rendere operante un provvedimento adottato nel 1957, e che è servito in parte ad aumentare i residui passivi nel rendiconto contabile del dicastero dei lavori pubblici. È pur vero che i due miliardi, in precedenza stanziati, non sono stati ancora utilizzati, ma ciò non giustifica che si sia ritardato sino al limite estremo la risoluzione di un problema di sì vasta portata.

Desidererei, ora, un chiarimento: poiché la stampa quotidiana, con le sue informazioni, ha diffuso l'impressione che il Parlamento e le Commissioni in questo periodo non facciano altro che varare provvedimenti dopo un sommario esame e addirittura senza avere avuta la preventiva assicurazione della relativa copertura (e ciò in relazione al rinvio di un provvedimento da parte della Presidenza della Repubblica, appunto della nostra Commissione, per una spesa di 18 milioni e non di miliardi, come si è scritto) devo dichiarare che il problema della copertura è risolto in modo formale e che comunque siamo consapevoli di quanto deliberiamo.

Infine, nel dare la mia approvazione al disegno di legge in esame per la costruzione del nuovo palazzo di giustizia per Napoli, mi riservo di presentare un emendamento in ordine alla procedura prevista per l'acquisizione delle aree, così da assicurare la determinazione dell'indennità di esproprio a norma della legge di Napoli.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi sia consentito rivolgere un caloroso ringraziamento al Presidente ed ai componenti la

Commissione Lavori pubblici per aver voluto affrontare la discussione di questo importante disegno di legge. Come è stato rilevato giustamente, quello che la Commissione ha oggi risolto, è un problema che si trascina da decenni, ma debbo precisare che quando si fa riferimento alla legge del 1957 non si intende parlare della legge speciale per Napoli, bensì di quel provvedimento che investe la costruzione degli uffici di Giustizia per Roma, Bari e Napoli. Per quanto riguarda Bari il problema è stato già risolto; per Napoli abbiamo provveduto con il provvedimento oggi in discussione e per Roma, infine, ci troviamo di fronte alle difficoltà presentate dalla zona di Piazzale Clodio.

Per Napoli si è dovuto ricorrere alla soluzione ormai nota, perché era praticamente impossibile provvedere all'ampliamento di Castel Capuano: si sarebbe dovuto provvedere all'esproprio di 932 appartamenti privati e chi conosce Napoli sa quanto sia difficile allocare 932 famiglie, che hanno abitato al centro, in appartamenti alla periferia. Inoltre, la somma occorrente per l'esproprio si sarebbe aggirata sui 4 miliardi. Sino a pochi mesi fa la risoluzione oggi adottata era pressoché impossibile perché l'ambiente forense partenopeo si era sempre opposto, perché legato a particolari tradizioni, ai tempi di Mario Pagano, ad episodi di eroismo risorgimentali, eccetera. Insomma la soluzione di Castel Capuano era proprio tabù. Inoltre sino a poche settimane fa vi era resistenza anche da parte dell'Ente Fiera di Napoli e della Curia. Poi abbiamo avuto il sospirato consenso. Si era pensato in un primo momento di andare verso la Mostra d'Oltremare, ma giustamente l'onorevole Russo Spina ha fatto rilevare che non era possibile per le esigenze della provincia. Siamo, allora, riusciti a reperire un'area di 40 mila metri quadrati di proprietà delle ferrovie dello Stato. Queste avevano del lotto in questione intrapreso già regolare vendita attraverso un'asta pubblica: siamo arrivati, per fortuna, in tempo per bloccare i contratti che stavano per essere stipulati. Pertanto non si tratta di una nuova legge in favore di Napoli, ma di impostare praticamente un problema che da anni veniva sollecitato.

Per quanto riguarda il piano organico posso dire che esiste già una legge del 1959, la quale, in parte, ha già risolto il problema dell'edilizia giudiziaria prevedendosi una spesa di venti miliardi di lire di contributo statale. Ho avuto l'onore di presentare insieme al Ministro Sullo un altro disegno di legge

che rinverdisce quei fondi con un ulteriore stanziamento di trenta miliardi di lire. Tolte pertanto Bari, Napoli e Roma, il problema in generale si reputa di risolverlo con la legge cui ho fatto riferimento. Non mi sono, peraltro, ignoti i problemi delle altre sedi di giustizia. Ma qui è una questione *sui generis*.

Sono due problemi diversi: uno riguarda l'edilizia carceraria che è opera della legge che fu emanata in base al prestito del 1959, l'altro riguarda l'edilizia giudiziaria, che ha già visto esaurire i fondi assegnati, per cui si è resa necessaria la presentazione di un'altra legge che consente contributi per un miliardo all'anno e, dato il numero degli anni, consentirà una spesa di circa trenta miliardi, per finanziare un piano organico delle sedi giudiziarie.

Questo è un chiarimento opportuno per tranquillizzare i deputati che non fanno parte della circoscrizione di Napoli.

Al testo originale trasmesso dal Governo, a mio parere si dovrebbe aggiungere un articolo finale, che è stato concordato anche con il Relatore della V Commissione Bilancio.

Come vedete, la copertura, per quanto riguarda il danaro fresco che sarà portato dal Tesoro, concerne gli esercizi 1964-65 e 1965-66. Parrebbe che ci sia una soluzione di continuità, in quanto il finanziamento dei primi due miliardi attiene al corrente esercizio. È chiaro che si dovrà adottare un procedimento ex novo, del quale è stato incaricato il Provveditorato delle opere pubbliche di Napoli.

Quindi, prima del 1° luglio 1963 non si può pensare di cominciare ad erogare la spesa, perché anzitutto bisogna fare il progetto ai fini della pubblica utilità.

ALESSANDRINI, *Relatore*. Il testo dell'articolo 4 aggiuntivo potrebbe essere il seguente:

« La presente legge entra in vigore il giorno seguente alla data di pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica e ha effetto, quanto alle disposizioni di cui all'articolo 3, dal 1° luglio 1963 ».

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. In questo modo è assicurata la continuità.

Per quanto riguarda l'emendamento soppressivo preannunciato dall'onorevole Ripamonti, pongo in rilievo che, se si trova l'occasione per l'acquisto di questo suolo allo stesso prezzo, è chiaro che conviene fare più presto attraverso l'acquisto privato, che non attraverso l'espropriazione. Ma è già previsto il metodo tecnico di impossessarsi delle aree mediante l'espropriazione, qualora il privato

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1963

non possa o non voglia consentire alla cessione.

Anche l'onorevole Ripamonti potrebbe desistere dal suo emendamento soppresivo.

Si potrebbe sopprimere soltanto la parola « anche » ai fini della maggiore rapidità di acquisizione del terreno. Faccio presente che l'area appartenente alle ferrovie dello Stato e al Ministero della giustizia costituisce la parte maggiore del comprensorio, mentre le aree di proprietà privata ne costituiscono una parte piccolissima. Se non le possiamo ottenere bonariamente, procederemo alla espropriazione.

PRESIDENTE. Raccomando che, si dica al Ministero dei trasporti che non avanzi pretese eccessive, come è sua abitudine, trattandosi di due amministrazioni dello Stato.

BOSCO, Ministro di grazia e giustizia. Faremo tesoro di questa raccomandazione, ma l'espropriazione non si può fare perché si tratta di demanio dello Stato.

DI NARDO. Il Ministero dei trasporti potrebbe anche donarle quelle aree!

Se ho ben capito l'ultimo articolo suona così: che la legge entra in vigore dal 1° luglio 1963.

BOSCO, Ministro di grazia e giustizia. La legge entra in vigore subito: entra in essere a partire dal 1° luglio 1963 per quanto riguarda l'erogazione della spesa.

ALESSANDRINI, Relatore. Poche parole, dopo il chiaro e conclusivo intervento del senatore Bosco, solo per dire all'onorevole Di Nardo che le sue preoccupazioni sulla insufficienza dell'area che si intende acquisire per il nuovo palazzo degli uffici giudiziari non hanno ragione di essere, perché 54 mila metri quadrati costituiscono un'area più che ragguardevole, atta ad accogliere comodamente il nuovo edificio e a riservare notevoli spazi per uso pubblico.

Anche per quanto si riferisce allo stanziamento, dissento con l'onorevole Di Nardo. Discuterne in questo momento significa sospendere l'esame del disegno di legge e rimettere la questione alla Commissione bilancio il cui parere è vincolante. Insistendo su tale punto di vista si impedirà, almeno per ora, la realizzazione dell'opera.

CECCHERINI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Con il 1° luglio 1963 si possono già fare gli appalti delle opere? Ne sono molto perplesso. A parte l'acquisizione delle aree che si può fare contemporaneamente, ma la progettazione? Bisogna fare i progetti esecutivi e poi ottenere l'approvazione degli

organi competenti del Ministero dei lavori pubblici, del Ministero della Giustizia e del Consiglio Superiore dei lavori pubblici. Ci vorrà del tempo!

DI NARDO. Per quanto riguarda la faccenda della progettazione sono d'accordo con l'onorevole Sottosegretario di Stato.

Per quanto riguarda l'acquisizione delle aree, la mia preoccupazione è questa: che a un certo momento i progetti siano pronti per poter indire le gare di appalto, ma che non si abbia ancora la disponibilità delle aree, poiché fra trattativa privata e ricorso al sistema dell'esproprio, si sarà impiegato un tempo di molto superiore. Per cui mi permetterei raccomandare di avvalersi di quell'ottimo strumento del sopralluogo e quindi del decreto prefettizio di occupazione temporanea.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, con l'intesa che in attesa del parere della V Commissione (Bilancio), questa mattina voteremo soltanto gli articoli rinviando la votazione a scrutinio segreto al pomeriggio. E da presumere, infatti, che oggi pomeriggio il parere perverrà a questa presidenza.

Se non vi sono osservazioni così rimane stabilito.

(Così rimane stabilito).

Circa il testo da prendere come base dell'esame, propongo di scegliere il disegno di legge n. 4576.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo 1 e, non essendovi osservazioni né emendamenti, lo pongo in votazione:

ART. 1.

L'articolo 1 della legge 25 aprile 1957, n. 309, per la parte relativa all'ampliamento ed al riadattamento del palazzo di giustizia di Napoli è modificato sostituendo alle parole « nonché all'ampliamento e riadattamento del palazzo di giustizia di Napoli », le seguenti: « nonché alla costruzione, nel limite di 6 miliardi di lire, del nuovo palazzo di giustizia di Napoli da realizzare sull'area delimitata da Corso Garibaldi, via Enrico Cosenz e via SS. Cosma e Damiano ».

(È approvato).

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1963

Do lettura dell'articolo 2 nella formulazione corretta degli errori tipografici:

ART. 2.

Per l'acquisizione dell'area di cui al precedente articolo, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato:

a) ad acquistare l'area di proprietà delle ferrovie dello Stato, facente parte del comprensorio predetto e gli edifici che sulla stessa insistono;

b) a conseguire la disponibilità dell'area e delle costruzioni demaniali facenti parte dello stesso comprensorio;

c) ad acquistare, anche mediante espropriazione per pubblica utilità, le aree di proprietà privata facenti parte del comprensorio predetto, e gli edifici che sulle stesse insistono.

L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i relativi lavori sono dichiarati urgenti e indifferibili.

Per la determinazione dell'indennità di espropriazione si applicheranno le norme della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

L'onorevole Ripamonti non insiste sul suo emendamento né vi sono altri emendamenti; sicché metto in votazione l'articolo 2 nel testo del disegno di legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3 e, non essendovi osservazioni o emendamenti, lo pongo in votazione:

ART. 3.

La spesa di cui al precedente articolo 1 della presente legge graverà per lire 2 miliardi sui fondi destinati al palazzo di giustizia di Napoli, in applicazione della legge 25 aprile 1957, n. 309, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e per lire 2 miliardi annui su quelli da iscriversi nello stesso stato di previsione per gli esercizi 1964-65 e 1965-66.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4, aggiuntivo, nel testo proposto dal Ministro di grazia e giustizia:

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed

ha effetto, quanto alle disposizioni di cui all'articolo 3, dal 1° luglio 1963.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Come già stabilito, alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge si procederà questa sera alle 19, se nel frattempo la V Commissione Bilancio avrà espresso il suo parere favorevole.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione di spesa per la concessione di contributi per la costruzione dei bacini di carenaggio di Livorno, La Spezia e Taranto e per la prosecuzione delle opere foranee del porto industriale di Ravenna (4596).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per la concessione di contributi per la costruzione dei bacini di carenaggio di Livorno, La Spezia e Taranto e per la prosecuzione delle opere foranee del porto industriale di Ravenna.

Il Relatore, onorevole Biagioni ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BIAGIONI, *Relatore*. L'accresciuto traffico commerciale nei porti di Livorno, La Spezia e Taranto ha provocato anche l'incremento dell'attività caratteristica dei porti stessi, sensibilizzando pertanto la necessità di dotarli di nuovi bacini di carenaggio adeguati non solo alle attuali, ma anche alle future esigenze e a navi di maggiore tonnellaggio. Per il porto di Livorno, Comune, Amministrazione provinciale, Camere di commercio e industria, Casse di risparmio, Monte dei Paschi di Siena e Banco di Napoli si sono riuniti in consorzio e hanno chiesto il contributo dello Stato per la spesa occorrente. Con il disegno di legge in esame tale contributo è stato fissato in lire 8 miliardi da erogarsi con le modalità che saranno fissate con proprio decreto dal Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro. Tale cifra sarà stanziata sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 305 milioni nell'esercizio 1962-63; 450 milioni in ciascuno degli esercizi 1963-64 e 1964-65 ed in ragione di lire 755 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1965-66 al 1973-74.

Analoga iniziativa è stata svolta nel porto di La Spezia per il quale il contributo dello Stato dovrebbe essere di 2 miliardi, ripartiti in 200 milioni per l'esercizio 1962-63 e 450

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1963

milioni in ciascuno degli esercizi dal 1963-64 al 1966-67.

Per il porto di Taranto l'iniziativa è stata presa in attuazione dei programmi predisposti dalla Fincantieri, dalla Società officine di ricostruzioni e riparazioni navali di Taranto in considerazione dell'attività del nuovo centro siderurgico della Finsider. Il contributo chiesto allo Stato è di 1 miliardo che graverà in ragione di 250 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1962-63 al 1966-67 sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici. Per quanto attiene allo sviluppo industriale della zona di Ravenna sono in corso di esecuzione le opere foranee per l'ampliamento e la sistemazione di quel porto. Il contributo richiesto è di 4 miliardi. Per le considerazioni su esposte prego gli onorevoli commissari di approvare il provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

CECCHERINI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Ad integrazione dell'esauriente relazione svolta dall'onorevole Biagini posso aggiungere che l'accresciuto traffico commerciale registrato in questi ultimi tempi nei porti di La Spezia, Livorno e Taranto ha causato inconvenienti nelle operazioni usuali. Il Ministero dei lavori pubblici, pertanto, di concerto con il Ministero del tesoro, ha stabilito di erogare un contributo per l'ampliamento dei bacini di carenaggio di quei porti.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere al Consorzio livornese per il bacino di carenaggio il contributo di lire 8.000.000.000 per la costruzione di un bacino di carenaggio fisso nel porto di Livorno.

La somma di lire 8.000.000.000 sarà stanziata nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 305 milioni nell'esercizio 1962-63, di lire 450 milioni in ciascuno degli esercizi 1963-64 e 1964-65, di lire 755 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1965-66 al 1973-74.

(*E approvato*).

ART. 2.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere al Consorzio per il bacino di carenaggio di La Spezia il contributo di

lire 2 miliardi per la costruzione di un bacino galleggiante di carenaggio in La Spezia.

La somma di lire 2 miliardi sarà stanziata nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 200 milioni nell'esercizio 1962-63 e lire 450 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1963-64 al 1966-67.

(*E approvato*).

ART. 3.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere alla Società officine costruzioni e riparazioni navali di Taranto un contributo di 1 miliardo per la costruzione di un bacino galleggiante di carenaggio.

Tale contributo sarà liquidato dopo che la Società di cui al comma precedente avrà ottenuto dal Ministero della marina mercantile la concessione per l'occupazione dello specchio acqueo e delle aree occorrenti per l'esecuzione dell'impianto.

La somma di lire 1 miliardo sarà stanziata nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 250 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1962-63 al 1965-66.

(*E approvato*).

ART. 4.

Le modalità di erogazione dei contributi preveduti dai precedenti articoli saranno fissate con decreti del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro.

(*E approvato*).

ART. 5.

Per la prosecuzione delle opere foranee del nuovo porto industriale di Ravenna è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 245 milioni nell'esercizio 1962-63, di lire 755 milioni nell'esercizio 1963-64 e di lire 500 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1964-65 al 1969-70.

Il Ministro per i lavori pubblici può assumere, per le esigenze ed i programmi, impegni di spesa per somme eccedenti lo stanziamento di ciascun esercizio purché tali impegni non superino nel totale lo stanziamento complessivo ed i relativi pagamenti siano ripartiti negli esercizi finanziari entro i limiti degli stanziamenti rispettivi.

(*E approvato*).

ART. 6.

Alla copertura dell'onere complessivo di lire 1 miliardo derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1962-63 si provvede mediante la riduzione di pari importo del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo per oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati De Pasquale ed altri, Dante ed altri e Nannuzzi e De Pasquale: Modifiche agli articoli 19 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959 n. 2, sulla cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico. (Modificata dalla VII Commissione permanente del Senato) (4124-4304-4338-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati De Pasquale (4124), Dante, Bonino, Gullotti, Barberi Salvatore, Cerreti Alfonso (4304), Nannuzzi, De Pasquale (4338): « Modifiche agli articoli 19 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, sulla cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico.

L'onorevole Alessandrini ha facoltà di riferire sulle modificazioni apportate dal Senato.

ALESSANDRINI, *Relatore*. La VII Commissione permanente del Senato della Repubblica ci ritorna lievemente modificato all'articolo 1 il provvedimento De Pasquale, Dante, Nannuzzi ed altri in precedenza da noi discusso ed approvato. La modifica è contenuta nel primo comma, laddove si precisa che le norme per il riscatto degli alloggi per i terremotati, previste dalla legge 1° luglio 1955, n. 556 e dal decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959 n. 2 si riferiscono anche alle botteghe comprese negli edifici già appartenenti all'ex Gestione patrimoniale del Genio civile di Messina e successivamente ceduti all'Istituto autonomo per le case popolari della stessa città.

Su proposta del senatore Domenico Romano venne tolta la precisazione relativa all'I.A.C.P. a Messina, allo scopo di estendere l'applicazione della legge anche a Reggio Calabria. Poiché la modifica apportata dal Senato non pregiudica la sostanza del provvedimento, il relatore raccomanda l'approvazione dell'articolo 1 della proposta di legge nel nuovo testo.

DE PASQUALE. Mi sia consentito di dire che se la Commissione Lavori pubblici del Senato intendeva far riferimento ai terremotati di Reggio Calabria avrebbe dovuto specificarlo, mentre per quanto si riferisce a Messina la cosa in se stessa è pacifica. In ogni caso, dato che lo spirito del provvedimento è quello di venire incontro a coloro che sono stati colpiti da una tremenda calamità, si poteva anche largheggiare.

ALESSANDRINI, *Relatore*. Quello da lei sollevato, onorevole De Pasquale, è un problema che esula dall'applicazione letterale della legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modificazioni apportate, che concernono il primo comma dell'articolo 1.

La nostra Commissione aveva approvato tale primo comma dell'articolo 1 nel seguente testo:

« Le norme per il riscatto degli alloggi per terremotati contenute nella legge 1° luglio 1955, n. 556, e nell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, si riferiscono anche alle botteghe comprese negli edifici appartenenti all'ex Gestione patrimoniale del Genio civile e successivamente ceduti all'Istituto autonomo per le case popolari di Messina o all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato che siano attualmente utilizzate come abitazione o che siano adattate con il consenso delle rispettive Amministrazioni ad uso promiscuo, ovvero destinate ad attività artigianali ».

La VII Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Le norme per il riscatto degli alloggi per terremotati contenute nella legge 1° luglio 1955, n. 556, e nell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, si riferiscono anche alle botteghe comprese negli edifici appartenenti alle ex Gestioni patrimoniali del Genio civile e successivamente ceduti agli Istituto autonomi per le case popolari o all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, che siano attualmente utilizzate come abitazione

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1963

o che siano adattate con il consenso delle rispettive Amministrazioni ad uso promiscuo, ovvero destinate ad attività artigianali ».

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 1 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati De Pasquale ed altri e Gerbino e Frunzio: Norme interpretative ed aggiuntive alla legge 27 aprile 1962, n. 231, per la parte relativa al riscatto di alloggi delle Ferrovie dello Stato. (Modificata dalla VII Commissione permanente del Senato). (4137-4357-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati De Pasquale, Misefari, Amendola Pietro, Fiumanò, Polano, Beccastrini, Pezzino, Pellegrino, Bottonelli, Re Giuseppina (4137), Gerbino e Frunzio (4357): « Norme interpretative e aggiuntive alla legge 27 aprile 1962, n. 231, per la parte relativa al riscatto di alloggi delle Ferrovie dello Stato » (4137-4357-B), approvata dalla IX Commissione della Camera nella seduta del 23 gennaio 1963 e modificata dalla VII Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile) del Senato della Repubblica nella seduta del 1° febbraio 1963.

L'onorevole Biagioni ha facoltà di riferire sulle modificazioni apportate dal Senato.

BIAGIONI, *Relatore*. Le modificazioni che il Senato ha apportato al testo della legge approvato dalla Camera, sono queste.

Per gli alloggi economici e patrimoniali non di servizio la legge prevedeva la facoltà dell'Amministrazione ferroviaria della riserva del 20 per cento. Siccome le case economiche e patrimoniali di servizio di fatto costituiscono il 55 per cento dell'intero patrimonio ferroviario, il proponente aveva sostenuto che si dovesse esercitare dall'Amministrazione la facoltà della riserva considerando come riserva tutti gli alloggi di servizio. E così la proposta di legge era stata approvata dalla Camera. Al Senato il Ministro ha chiesto una modificazione che consiste in questo: nel dare facoltà all'Amministrazione di esercitare sugli alloggi di servizio non patrimoniali e sulle case economiche per i fer-

rovieri, la facoltà di riserva, però limitatamente al 50 per cento della riserva stessa. È un massimo. L'Amministrazione potrebbe anche non usare questa facoltà, ma se l'usasse potrebbe usarla fino al massimo del 50 per cento della riserva stabilita dalla legge.

DE PASQUALE. Io devo dichiarare che secondo il parlare del mio gruppo il testo approvato dalla Camera era migliore. Si è pervenuti a questa soluzione, cioè ad accettare l'emendamento proposto in Senato dal Ministro dei trasporti appunto per arrivare in questa legislatura ad una conclusione parzialmente positiva per quanto riguarda questa questione.

Il senso dell'articolo 1, così come diceva l'onorevole Relatore, è da intendersi che tutte le case patrimoniali e non di servizio, alla entrata in vigore di questa legge sono riscattabili, a meno che con proprio decreto, previo parere del Consiglio d'amministrazione delle Ferrovie dello Stato, il Ministro non dichiari di servizio alcuni di questi alloggi entro il limite massimo del 50 per cento.

Il mio gruppo ha accettato questa transazione per arrivare alla conclusione.

C'è un'altra modifica all'articolo 3. A questo articolo 3 il ministro ha proposto al Senato che venissero aggiunte le parole: « con i proventi delle imposte addizionali istituite in seguito al terremoto del 1908 », parole che noi non avevamo messo nel nostro testo unificato approvato dalla Camera. Perché non le avevamo messe? Perché l'Amministrazione delle ferrovie e il Ministero hanno sostenuto per il passato che nessuna casa delle ferrovie, a Messina, dopo il terremoto, è stata costruita con le addizionali. Questo a noi sembra impossibile. Molti alloggi sono stati costruiti con le addizionali. Non solo, ma i terreni, sia alla I.N.C.I.S., sia ad altri organismi, sono stati dati dallo Stato gratuitamente, dopo il terremoto.

Noi abbiamo accettato la modificazione proposta dal Ministro, però invitiamo il Ministro ai trasporti a far sì che il Ministero stesso inizi subito le ricerche per stabilire quali sono questi alloggi.

CAPPUGI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Do questa assicurazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

« L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è tenuta a cedere in proprietà tutti gli alloggi economici e patrimoniali non di ser-

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DELL 7 FEBBRAIO 1963

vizio, secondo le modalità del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, modificato dalla legge 27 aprile 1962, n. 231.

Sono esclusi dalla cessione proprietà soltanto gli alloggi di servizio, dovunque ubicati.

La quota di riserva del 20 per cento, di cui alla legge 27 aprile 1962, n. 231, si intende pertanto assorbita nel complesso degli alloggi di servizio non soggetti a riscatto.

Ogni precedente norma che risulti in contrasto con la presente legge si intende abrogata ».

La VII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

«L'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è tenuta a cedere in proprietà, secondo le modalità del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, modificato con legge 27 aprile 1962, n. 231, gli alloggi economici e patrimoniali non di servizio compresi nella quota di riserva del 20 per cento stabilita dall'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, ad eccezione di quelli che, fino ad un massimo del 50 per cento della quota di riserva suddetta, saranno ritenuti indispensabili alle peculiari necessità di servizio dell'Azienda.

La determinazione degli alloggi da escludere dalla cessione è fatta con decreto del Ministro dei trasporti, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Sono comunque esclusi dalla cessione in proprietà gli alloggi di servizio dovunque ubicati.

Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni non si applicano agli alloggi costruiti in base all'articolo 4 della legge 27 aprile 1962, n. 211.

Ogni precedente norma che risulti in contrasto con la presente legge si intende abrogata ».

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

L'articolo 2 non è stato modificato. La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

« Le disposizioni contenute nell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica

17 gennaio 1959, n. 2, e nel primo comma dell'articolo 15 della legge 27 aprile 1962, n. 231, si applicano anche agli alloggi costruiti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a Messina e Reggio Calabria prima del 1950 ».

La Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 3.

« Le disposizioni contenute nell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e nel primo comma dell'articolo 15 della legge 27 aprile 1962, n. 231, si applicano anche agli alloggi costruiti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a Messina e Reggio Calabria prima del 1950, con i proventi delle imposte addizionali istituite, in seguito al terremoto del 1908.

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Secondo quanto stabilito, indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge n. 4596 e delle proposte di legge nn. 4536, 4124-4304-4338-B e 4137-4357-B, esaminati questa mattina.

La votazione a scrutinio segreto del disegno di legge n. 4576, invece, è rinviata a questa sera, alle 19, se nel frattempo sarà pervenuto il parere favorevole al provvedimento da parte della V Commissione Bilancio.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti progetti di legge:

RIPAMONTI e ALESSANDRINI: Autorizzazione all'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione (I.N.F.I.R.) a concedere mutui agli Enti di cui all'articolo 18 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431. (4356)

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	31
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DELL 7 FEBBRAIO 1963

Autorizzazione di spesa per la concessione di contributi per la costruzione dei bacini di carenaggio di Livorno, La Spezia e Taranto e per la prosecuzione delle opere foranee del porto industriale di Ravenna (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*). (4596)

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

DE PASQUALE; DANTE ed altri; NANNUZZI e DE PASQUALE: Modifiche agli articoli 19 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, sulla cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico. (*Modifica dalla VII Commissione permanente del Senato*) (4124-4304-4338-B).

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

DE PASQUALE ed altri; GERBINO e FRUNZIO: Norme interpretative e aggiuntive alla legge 27 aprile 1962, n. 231, per la parte relativa al riscatto di alloggi delle Ferrovie dello Stato. (*Modificata dalla VII Commissione permanente del Senato*). (4137-4357-B).

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Aldisio, Alessandrini, Amendola Pietro, Angelini Giuseppe, Arenella, Azimonti, Baroni, Beccastrini, Bontade Margherita, Borghese, Bottonelli, Busetto, Buzzetti, Cavazzini, Cianca, Cibotto, Colombo Renato, Curti Ivano, D'Arezzo, De Capua, De Pasquale, Di Leo, Di Nardo, Frunzio, Giorgi, Lombardi Giovanni, Marconi, Martina Michele, Misefari, Ripamonti, Volpe, Zappa.

È in congedo:

Terragni.

(*La seduta, sospesa alle 12, è ripresa alle 19,30*).

PRESIDENTE. Comunico che la V Commissione Bilancio ha espresso il parere favorevole al disegno di legge n. 4576 e quindi possiamo procedere alla sua votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge n. 4576, esaminato questa mattina.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

Modifica della legge 25 aprile 1957, n. 309, per la costruzione del Palazzo di Giustizia di Napoli. (4576).

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Con l'approvazione del disegno di legge, si intende assorbita la proposta di legge numero 4069, che sarà quindi cancellata dall'ordine del giorno.

Hanno preso parte alla votazione:

Aldisio, Alessandrini, Amendola Pietro, Angelini Giuseppe, Arenella, Azimonti, Baroni, Beccastrini Ezio, Bontade Margherita, Borghese, Bottonelli, Busetto, Buzzetti Primo, Cavazzini, Cianca, Cibotto, Colombo Renato, Curti Ivano, D'Arezzo, De Capua, De Pasquale, Di Leo, Di Nardo, Frunzio, Giorgi, Lombardi Giovanni, Marconi, Martina Michele, Misefari, Ripamonti, Volpe, Zappa.

È in congedo:

Terragni.

La seduta termina alle 19,45.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO